

**MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA
IPOTESI DI ACCORDO
VALORIZZAZIONE DISAGIO NOTTURNO
INDENNITA' CAMBIO TURNO CARRELLISTI MAGAZZINO SPEDIZIONI
WELFARE**

Premesso che

- La Direzione Aziendale di Mirage Granito Ceramico S.p.A nelle persone dei Sig. Roberto Nicolini e Viviana Meschieri, assistita da Confindustria Ceramica nella persona del Sig. Pietro Conte e la RSU aziendale assistita da FEMCA-CISL nella persona del Sig. Rosario Roselli e dalla UILTEC-UIL nella persona del Sig. Fulvio Bonvicini, hanno firmato in data 20 aprile 2016 una ipotesi di accordo inerente il contratto aziendale 2016-2019 di Mirage Granito Ceramico S.p.A
- La RSU aziendale chiedeva da tempo la valorizzazione del disagio notturno con armonizzazione del differenziale tra Mirage Granito Ceramico e le altre aziende appartenenti a Gruppo Concorde S.p.A
- La Direzione aziendale si è sempre dichiarata disponibile ad accordare questa valorizzazione

tutto ciò premesso si concorda che

Articolo 1. Lavoratori ciclo continuo

1.1 Indennità disagio notturno e posto lavoro

I lavoratori a ciclo continuo di Mirage Granito Ceramico S.p.A. percepiranno a far data dal **1 giugno 2016**:

- a) una indennità di disagio notturno di **10,32 €/lordi** per ogni turno notturno lavorato (rispetto ai **7,75 €/lordi** attuali)
- b) una indennità posto lavoro di **50,00 €/lordi** mensili riproporzionata ai turni effettivamente lavorati nel mese (ad oggi non esiste alcuna indennità).

L'indennità di posto lavoro aumenterà a **100,00 €/lordi** mese a far data dal **1 gennaio 2017** e a **149,26 €/lordi** mese a far data dal **1 giugno 2017** per tutti i lavoratori a ciclo continuo entrambe riproporzionate ai turni di lavoro effettivamente lavorati nel mese.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1.2 Orario di lavoro

Con particolare riferimento al tema degli orari di lavoro, le parti concordano di allegare al presente accordo, previo verifica con la RSU, tutti i regimi di orario utilizzati in Azienda con le relative componenti normative ed economiche e con il numero di lavoratori per squadra necessari.

In caso di necessità che comportino il passaggio ad uno degli schemi di turnazione/orario già utilizzati all'interno dell'Azienda si concorda quanto segue:

a) qualora si renda necessario applicare i regimi di orario allegati, senza variazione alcuna rispetto ai contenuti degli stessi, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, informerà i componenti della RSU nel rispetto di un preavviso di **25 (venticinque)** giorni di calendario decorrenti dalla data di comunicazione scritta dell'Azienda; tale informativa avverrà con le seguenti modalità:

1. comunicazione scritta alla RSU contenente la data di convocazione dell'incontro e della decorrenza dello schema di turno
2. effettuazione incontro con la RSU per verificarne l'invarianza rispetto allo schema di turno allegato al presente accordo (componenti normativi ed economici e numero di lavoratori per squadra)
3. sottoscrizione eventuale di un verbale attuativo non vincolante entro il termine di 25 giorni dalla data di comunicazione

b) qualora si renda necessario variare la modalità di utilizzo dei suddetti schemi di orario o ricorrere a nuovi regimi di orario, ciò avverrà nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente CCNL.

Le Parti convengono che le suddette variazioni di orario dovranno tenere conto anche di esigenze di tutela occupazionale.

Si ribadisce che, qualora l'orario preveda il passaggio della produzione a ciclo continuo, l'Azienda erogherà, esclusivamente ai lavoratori per cui ciò comporti il passaggio a ciclo continuo, una somma **una tantum** annua pari a **75,00 (settantacinque/00)** euro lordi per il periodo 1° maggio 2016 - 30 aprile 2019 [massimo 3 erogazioni per un totale di **225,00 (duecentoventicinque/00)** euro lordi]. Detta somma verrà versata una sola volta per ogni anno solare anche in caso di variazioni di turno ripetute nel tempo.

Fermo restando quanto concordato in materia di modifiche dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, alla scadenza del contratto verrà eventualmente rinegoziata soltanto la somma di una tantum annua di cui sopra.

Tali erogazioni una tantum non incideranno su alcun istituto di legge e/o di contratto.

WA


Le parti concordano di allegare:

- l'elenco di tutte le turnazioni applicate
- l'elenco di tutte le indennità di turno applicate
- l'elenco di tutte le maggiorazioni applicate

Le parti convengono che tali flessibilità devono rispondere ad esigenze di tutela occupazionale e di natura tecnico-organizzative e commerciale; pertanto queste modalità di cambio turno non saranno applicate qualora l'azienda ipotizzi mobilità o licenziamenti collettivi.

Le parti concordano nel ritenere la presente disciplina pienamente conforme a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, di cui costituisce applicazione, nel pieno rispetto del riparto delle materie rimesse alla contrattazione collettiva aziendale."

Articolo 2. Carrellisti magazzino spedizioni

2.1 Orario di lavoro

In caso di necessità che comportino il passaggio ad uno degli schemi di turnazione già utilizzati all'interno dell'Azienda si concorda quanto segue:

a) qualora si renda necessario applicare i regimi di orario allegati, senza variazione alcuna rispetto ai contenuti degli stessi, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, informerà i componenti della RSU nel rispetto di un preavviso di **25 (venticinque)** giorni di calendario decorrenti dalla data di comunicazione scritta dell'Azienda; tale informativa avverrà con le seguenti modalità:

1. comunicazione scritta alla RSU contenente la data di convocazione dell'incontro e della decorrenza dello schema di turno
2. effettuazione incontro con la RSU per verificarne l'invarianza rispetto allo schema di turno allegato al presente accordo (componenti normativi ed economici e numero di lavoratori per squadra)
3. sottoscrizione eventuale di un verbale attuativo non vincolante entro il termine di 25 giorni dalla data di comunicazione

b) qualora si renda necessario variare la modalità di utilizzo dei suddetti schemi di orario o ricorrere a nuovi regimi di orario, ciò avverrà nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente CCNL.

Le Parti convengono che le suddette variazioni di orario dovranno tenere conto anche di esigenze di tutela occupazionale.

WA


Si ribadisce che, qualora l'orario preveda il passaggio del magazzino a doppio turno, l'Azienda erogherà, esclusivamente ai lavoratori per cui ciò comporti il passaggio a doppio turno, una somma **una tantum** annua pari a **75,00 (settantacinque/00)** euro lordi per il periodo 1° maggio 2016 - 30 aprile 2019 [massimo 3 erogazioni per un totale di **225,00 (duecentoventicinque/00)** euro lordi]. Detta somma verrà versata una sola volta per ogni anno solare anche in caso di variazioni di turno ripetute nel tempo.

Fermo restando quanto concordato in materia di modifiche dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, alla scadenza del contratto verrà eventualmente rinegoziata soltanto la somma di una tantum annua di cui sopra.

Tali erogazioni una tantum non incideranno su alcun istituto di legge e/o di contratto.

Le parti concordano di allegare:

- l'elenco di tutte le turnazioni applicate
- l'elenco di tutte le indennità di turno applicate
- l'elenco di tutte le maggiorazioni applicate

Le parti convengono che tali flessibilità devono rispondere ad esigenze di tutela occupazionale e di natura tecnico-organizzative e commerciale; pertanto queste modalità di cambio turno non saranno applicate qualora l'azienda ipotizzi mobilità o licenziamenti collettivi.

Le parti concordano nel ritenere la presente disciplina pienamente conforme a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, di cui costituisce applicazione, nel pieno rispetto del riparto delle materie rimesse alla contrattazione collettiva aziendale.

Articolo 3. Welfare

I dipendenti di Mirage Granito Ceramico S.p.A.:

1. riceveranno un contributo asilo nido di **65,00 (sessantacinque/00)** euro netti mese ad ogni famiglia per ogni figlio da 9 mesi a 3 anni ospitato presso asili nido diversi da quello del Gruppo Concorde.
2. potranno concordare con la Direzione modalità agevolate di rientro dalla maternità
3. potranno utilizzare un locale mensa appositamente attrezzato con frigorifero e forno a microonde

Articolo 4. Decorrenza

Il presente accordo è subordinato all'approvazione da parte dei dipendenti di Mirage Granito Ceramico S.p.A. dell'ipotesi di accordo inerente il rinnovo del contratto aziendale 2016-2019 firmato tra la Direzione Aziendale, Confindustria Ceramica, La RSU aziendale, Femca-Cisl e Uiltec Uil in data 20 aprile 2016.

In caso di approvazione del contratto aziendale di cui sopra il presente accordo entrerà in vigore il 1° maggio 2016 e scadrà il 30 aprile 2019.

Pavullo nel Frignano, 21 aprile 2016

Mirage Granito Ceramico S.p.A
Roberto Nicolini

Viviana Meschiari

Confindustria Ceramica
Pietro Conte

FEMCA-CISL
Rosario Roselli

UILTEC-UIL
Fulvio Bonvicini

RSU Aziendale



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it